



Bruxelles, 11 luglio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0155 (NLE)**

**11186/17
ADD 1**

COASI 91	JAI 684
ASIE 22	CODRO 3
RELEX 645	ECOFIN 640
CFSP/PESC 674	PROCIV 62
COHOM 84	ENV 680
CONOP 59	EDUC 315
COTER 70	TRANS 320
DEVGEN 169	ENER 326
WTO 161	AGRI 389
COMER 85	

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2
----------------	------------------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

All.: JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.7.2017
JOIN(2017) 23 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATO

della

proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

ALLEGATO 1

Decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Afghanistan

del

recante adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017.
- (2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato A.

Fatto a ..., xxxx. CBT

*Per il comitato misto UE-Afghanistan
Il presidente*

ALLEGATO A

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 49 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le Parti al più alto livello possibile ed è presieduto a turno, per un anno civile, dalla Parte che ospita la riunione nel corso dell'anno civile in questione.
3. Il comitato misto è presieduto a turno dal ministro delle Finanze della Repubblica islamica di Afghanistan e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Kabul, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle Parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le due Parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono, in via eccezionale, essere tenuto mediante videoconferenza.

Articolo 3

Partecipanti

1. Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto.
2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 4

Pubblicità

1. Le riunioni del comitato misto si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le Parti, non decida di indire una riunione pubblica.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Articolo 5

Segretariato

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica islamica di Afghanistan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso all'altra Parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. Ciascuna delle Parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
4. In circostanze speciali e d'intesa con le Parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data della riunione.
3. Le Parti approvano il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o al più tardi entro 45 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle Parti.

2. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto recano la denominazione "decisione" o "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

3. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le Parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna Parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente dichiara la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto si presentano in due copie facenti fede firmate dal presidente del comitato.

5. Ciascuna Parte può pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.

3. La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

Articolo 10

Gruppi di lavoro speciali

1. Il comitato misto può istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. I gruppi di lavoro speciali riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.

2. Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro speciali esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri gruppi di lavoro speciali.

3. I gruppi di lavoro speciali presentano relazioni dettagliate sulle proprie attività al comitato misto dopo ciascuna delle sue riunioni e possono rivolgergli raccomandazioni.

ALLEGATO 2

Decisione n. 2/2017 del comitato misto UE-Afghanistan

del

relativa all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali e all'adozione del loro mandato

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ("l'accordo"), in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

L'accordo è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma dell'articolo 59.

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il relativo quadro istituzionale.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro speciali. Le Parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei comitati o dei gruppi di lavoro speciali e/o i loro ambiti di competenza.

È opportuno adottare la presente decisione affinché i gruppi di lavoro speciali siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i gruppi di lavoro speciali elencati nell'allegato A. Il mandato dei gruppi di lavoro speciali è definito conformemente all'allegato B.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Afghanistan

Il presidente

Allegato A

Comitato misto UE-Afghanistan

Gruppi di lavoro speciali

- 1) gruppo di lavoro speciale sui diritti umani, il buon governo e la migrazione;
- 2) gruppo di lavoro speciale sullo sviluppo economico e sociale.

Allegato B

Mandato

dei gruppi di lavoro speciali istituiti nell'ambito dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

Articolo 1

I gruppi di lavoro speciali possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori da esso contemplati. Essi possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

I gruppi di lavoro speciali operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

Articolo 3

1. I gruppi di lavoro speciali sono composti da rappresentanti delle Parti.
2. I gruppi di lavoro speciali possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro speciali sono presieduti dalla Parte che esercita la presidenza del comitato misto.

Articolo 5

Un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante del governo afgano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro speciali.

Articolo 6

1. I gruppi di lavoro speciali si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle Parti e almeno una volta l'anno. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.
2. Quando una Parte richiede una riunione di un gruppo di lavoro speciale, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei gruppi di lavoro speciali possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo delle Parti.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un gruppo di lavoro speciale. I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione in questione. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

2. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno alle Parti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, previo accordo delle Parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

1. I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.

2. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le Parti, non decida di indire una riunione pubblica.